

IL COLLEGIO DI MILANO

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Allibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |

Dott. Dario Purcaro	<h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">IL CASO</h1>	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Avv. Emilio Girino		Membro designato da Confindustria, di concerto con Concommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

nella seduta del 29 settembre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 21.6.2010 la ricorrente contestava all'istituto resistente la chiusura del proprio conto corrente affidato, cagionata, a suo avviso, da un "comportamento prepotente" del direttore e del vicedirettore della filiale della resistente nonostante la quasi trentennale persistenza di rapporto tra le parti.

Respingendo tali contestazioni, la resistente riscontrava il reclamo in data 19.7.2010, giustificando la chiusura del rapporto con la rilevata presenza, nella posizione della ricorrente, di alcune irregolarità formali, tra cui, in particolare, la mancata presentazione dei bilanci relativi agli esercizi 2005, 2006, 2007, non solo alla resistente ma nemmeno tramite deposito presso la competente Camera di Commercio.

Nel ricorso presentato il 20.12.2010, la ricorrente lamentava oltre alla chiusura del rapporto di conto corrente affidato, anche la vendita dei titoli posti a garanzia del fido, nonostante la situazione debitoria del conto ammontasse a circa la metà della somma affidata, cagionando con ciò, una considerevole minusvalenza. Chiedeva pertanto parte ricorrente al Collegio, il riconoscimento del danno quantificato in 50.000,00 euro, oltre al "ripristino della posizione titoli ai prezzi di carico storici o in alternativa la differenza del controvalore tra la data della vendita e la data presente".

In data 2.2.2011, l'istituto resistente presentava le proprie controdeduzioni nelle quali confermava il rinnovo dell'apertura di credito nei confronti di parte ricorrente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

avvenuto il 18.10.2001 per un importo pari a 41.317,00 euro. A garanzia del quale credito l'amministratore unico della società ricorrente aveva costituito in pegno strumenti finanziari di sua proprietà conferendo mandato irrevocabile all'istituto alla vendita dei medesimi nei casi a parte specificati. Contestualmente, a fronte di tale affidamento l'amministratore della ricorrente si era costituito quale garante della società a mezzo di fidejussione omnibus a favore dell'istituto fino alla concorrenza dell'importo di 30.988,00 euro.

Nel motivare la revoca del sopracitato fido, parte resistente sottolineava sia il *"progressivo deteriorarsi del rapporto fiduciario"* con la cliente, sia la presenza, a far data dal settembre 2008, di *"gravi irregolarità formali"* nella posizione della ricorrente, ribadendone la manifestazione nella mancata produzione dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 oltre che nel mancato deposito degli stessi presso la locale Camera di Commercio, ritenendosi tali documenti essenziali ai fini di una *"corretta e complessiva analisi fiduciaria"* della ricorrente. Inoltre, affermava l'esistenza a partire dal 2004 di atti pregiudizievoli a carico dell'amministratore unico della ricorrente, quali un pignoramento immobiliare, un'ipoteca giudiziale, un pignoramento ed una sentenza di condanna a favore di altro istituto di credito; tali atti, unitamente *"all'analisi della movimentazione accolta dai rapporti intrattenuti dalla società stessa, non certo espressiva di un assetto aziendale florido e finanziariamente equilibrato"*, e all'infruttuosa *"ampia tolleranza"* nel concedere al cliente il tempo necessario alla regolarizzazione della sua posizione, avevano condotto alla *"ovvia, annunciata"* revoca dell'affidamento.

Due le eccezioni di improcedibilità sollevate da parte resistente. La prima, in merito all'escussione della garanzia tramite la vendita dei titoli in pegno la cui contestazione sarebbe avvenuta da parte ricorrente solamente in sede di ricorso; la seconda, sempre attinente a detta contestazione, avanzata dalla ricorrente in modo improprio, in quanto il relativo pegno era stato rilasciato da altro soggetto (l'amministratore unico della società) con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla società resistente.

Chiedeva pertanto l'istituto resistente la reiezione del ricorso sia in quanto parzialmente irricevibile sia perché *"del tutto infondato nel merito"*.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esprimersi sulla duplice eccezione sollevata dalla banca resistente. Rileva infatti quest'ultima che la domanda tesa al ristoro del danno per presunto depauperamento della garanzia offerta dal terzo datore di pegno sarebbe irricevibile in quanto evocata per la prima volta nel ricorso e comunque proposta da un soggetto (la ricorrente quale debitrice garantita) sfornita di legittimazione attiva al riguardo.

La prima eccezione non può accogliersi.

E' pacifico che la richiesta di accertamento fondata su una presunta illiceità di comportamento rechi in sé la potenzialità di una correlata richiesta risarcitoria. Coerentemente, questo Arbitro ha costantemente applicato il principio per il quale l'eventuale domanda di risarcimento del danno, anche se proposta dal cliente per la prima volta nel ricorso, non importa l'irricevibilità del medesimo purché la domanda stessa si riferisca alla medesima contestazione oggetto del preventivo reclamo rivolto all'intermediario (cfr. ad es. dec. 664/2010). Posto che nella specie la contestazione investe la ritenuta illiceità della condotta tenuta dalla banca in sede di esercizio del diritto di recesso dal rapporto creditizio e che tale recesso ha comportato l'escussione delle garanzie pignoratorie, il danno connesso all'escussione si porrebbe quale logica prosecuzione del pregiudizio asseritamente subito in ragione del primo affermato illecito



siccome frutto di una condotta conseguente. Sotto questo profilo, l'eccezione va dunque respinta.

Deve viceversa accogliersi l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Nella specie la garanzia non risulta prestata quale collaterale da parte della stessa ricorrente bensì dal suo amministratore unico, con che l'asserito pregiudizio connesso alla svalutazione dei titoli per la vendita in danno effettuata dalla banca non potrebbe che essere azionato dallo stesso terzo datore di pegno. A nulla rileva la circostanza che il datore di pegno coincida con la persona del legale rappresentante della società che sottoscrive il ricorso, posto che quest'ultimo è chiaramente formulato a nome e nell'interesse della ricorrente e non anche a nome e nell'interesse del suo amministratore in quanto datore di pegno.

L'esame del Collegio deve dunque circoscriversi al fatto occorso alla società, consistito nella lamentata, improvvisa e inattesa, chiusura del rapporto di credito e al danno in tesi sofferto dalla società e dalla stessa genericamente dedotto in termini di blocco di iniziative in essere.

In linea di principio, l'esercizio, da parte di un intermediario, del recesso da un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, ove effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattualmente pattuite, corrisponde ad un diritto legittimamente fruibile dall'intermediario medesimo. Nella specie, non può riscontrarsi alcuna violazione di ordine formale nelle modalità e nei tempi osservati dalla resistente in fase esercizio del predetto diritto. Nondimeno nella giurisprudenza, anche di questo Arbitro, è ormai principio ricevuto quello per cui possono rinvenirsi motivi di illiceità del recesso quando questo avvenga in termini imprevisi e arbitrari (cfr. tra le molte Cass. 4538/1997, 20106/2009, 6923/2005 Trib. Napoli 8.11.2003, Trib. Roma 5.11.2007, ABF Coll. Milano, dec. n. 304/11).

La ricerca di eventuali ragioni che possano persuadere il giudicante circa la sussistenza di siffatte anomalie comportamentali e di contesto tali da consentire di riqualificare il recesso, pur formalmente esercitato, siccome espressione di un comportamento abusivo, contrario al principio di buona fede esecutiva ex art. 1375, deve soffermarsi sulle circostanze in fatto che abbiano connotato la vicenda nonché sulle motivazioni che l'istituto recedente abbia addotto e rappresentato alla controparte.

In tale contesto, non possono naturalmente prendersi in considerazione le espressioni di animosità che trasudano dagli atti del procedimento e che parrebbero introdurre nella vicenda tratti di coinvolgimento personalistico e caratteriale, la illiceità o meno dell'esercizio del recesso dovendo invece desumersi da elementi oggettivi e oggettivamente apprezzabili nonché precisamente afferenti al rapporto contrattuale e al suo svolgersi.

Nelle sue controdeduzioni, la resistente ha dichiarato (pag. 1, 5° cpv.) che la decisione di interrompere il rapporto con la società ricorrente sarebbe stata motivata dal riscontro di irregolarità formali concernenti siffatta società nonché dal progressivo deteriorarsi del rapporto fiduciario.

Le irregolarità formali risultano effettivamente rilevate dalla ricorrente nella risposta al reclamo che ha preceduto l'instaurazione del presente procedimento e consisterebbero nel mancato deposito dei bilanci sociali relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Viceversa, da tale risposta non sono affatto desumibili elementi che possano far presumere un venir meno del rapporto fiduciario. La risposta infatti allude alla circostanza che la valutazione circa la concessione o la variazione di un affidamento si basi su elementi di carattere fiduciario, ma il deteriorarsi della fiducia non viene espressamente evocato nella risposta al reclamo sì che il medesimo parrebbe nuovamente circoscriversi al solo mancato adempimento sopra descritto. Nella comunicazione al cliente, dunque, la banca resistente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non ha contestato irregolarità formali e il venir meno del rapporto di fiducia, bensì pare aver genericamente ricondotto quest'ultimo alle prime.

Sempre nelle controdeduzioni, la resistente ha poi evocato una movimentazione del rapporto non espressiva di un florido andamento aziendale e significativamente aggravata da pendenze giudiziarie in capo alla ricorrente e al suo legale rappresentante.

Entrambe le motivazioni non persuadono il Collegio sia per il loro oggettivo contenuto sia per le modalità e i tempi in cui risultano essere state dedotte.

Non persuade innanzitutto la motivazione relativa alle irregolarità formali inerenti al mancato deposito dei bilanci (fatto che appare in qualche misura ammesso dalla ricorrente e la cui storica sussistenza può dirsi pacifica fra le parti). Le contestazioni che, al riguardo, la resistente dichiara di aver rivolto ripetutamente alla resistente dal 2008 in poi sono rimaste ad uno stadio di mera affermazione senza alcun conforto probatorio. La circostanza di per sé pare significativa della non essenzialità della predetta documentazione ad una effettiva valutazione di affidabilità della ricorrente, posto che, in caso contrario, la banca avrebbe quanto meno formalizzato in un documento tale ragione di insoddisfazione. Peraltro, la resistente stessa invoca siffatta carenza in riferimento agli esercizi 2005, 2006 e 2007, il che lascia presumere che per il 2008 e il 2009 l'adempimento sia stato osservato con ciò permettendo alla resistente di riacquisire piena certezza documentale dello stato di salute finanziaria della ricorrente. D'altra parte, ove siffatta carenza avesse costituito una ragione deminutoria del livello di fiducia riposto nella ricorrente, l'interruzione del rapporto avrebbe avuto luogo con maggior tempestività.

Neppure persuasivo appare il richiamo al non florido andamento aziendale e all'aggravio di tale situazione in ragione delle pendenze giudiziarie riscontrate a carico della società e del suo amministratore unico. La banca non ha addotto elementi in fatto che potessero fondatamente giustificare un suo timore circa il deterioramento delle condizioni di solvibilità della ricorrente: consta viceversa agli atti, prodotto dalla banca medesima sub all. 13 alle controdeduzioni, un estratto conto del rapporto da cui si evince che in data 30 aprile 2010, dunque 28 giorni prima della comunicazione di recesso, la società resistente aveva provveduto a ridurre sensibilmente la sua complessiva esposizione di oltre 40.000 euro mediante un versamento di 20.311,00 euro.

Quanto poi alle pendenze giudiziarie, non può ignorarsi la circostanza che le stesse sono state addotte a conforto della decisione solo in sede di controdeduzioni, ma non risultano affatto menzionate nella risposta al reclamo né paiono altrimenti emergere dagli ulteriori documenti in atti. Mette conto notare, del resto, che siffatte pendenze emergono da una visura camerale effettuata il 28.1.2011 (cfr. intestazione dell'all. 8 alle controdeduzioni), dunque posteriormente alla presentazione del ricorso avvenuta in data 21.12.2010 e che le stesse afferiscono (pag. 2 dell'a. 8 cit.), quanto alla società, ad una condanna civile riportata nei confronti di altro istituto avvenuta il 23 dicembre 2004 e, quanto all'amministratore unico, ad un decreto ingiuntivo subito nel 2005 e a due pignoramenti avvenuti nel luglio del 2005 e nell'aprile del 2009, in tutti i casi per iniziativa di un condominio. La condanna riportata dalla società, per un importo di poco meno di 26.000 euro, di per sé non appare significativa di una condizione di deterioramento patrimoniale della ricorrente e comunque essa data otto anni prima dell'intervenuta cessazione del rapporto: anche in questo caso, l'invocare siffatto precedente a sostegno della decisione di interrompere il rapporto creditizio in essere, che peraltro non consta agli atti fosse in altro modo sofferente o critico, non appare minimamente credibile, posto che semmai una simile preoccupazione avrebbe dovuto nutrirsi a ridosso dell'iscrizione del pronuncia e non già un ottennio dopo.

Sicuramente pretestuoso appare poi il richiamo alle procedure monitorie ed esecutive a carico dell'A.U. Prescindendo anche qui dal fatto che le prime due sono



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

piuttosto datate (2005) resta il fatto che le stesse possono testimoniare una ridotta capacità solutoria della persona (e come tali esse sono state in definitiva considerate da questo Collegio nella dec. 1274/2011, in cui è stato respinto analogo ricorso presentato nei confronti della stessa convenuta da altro ricorrente di cui l'A.U. era garante a solo titolo personale), ma non anche assurgere a motivo di timore per la tutela del credito accordato alla società (società di capitali per la quale non opera alcuna commistione di responsabilità patrimoniale con i rappresentanti dei suoi organi gerenti) là dove si consideri che l'A.U. nel caso di specie aveva fornito una garanzia certa assistita da causa di prelazione (nella specie quote di fondi comuni di investimento) di cui la banca resistente si sarebbe comunque avvalsa a prescindere dalla personale solvibilità dell'A.U. (come di fatto poi accadde con conseguente piena capienza della garanzia e totale estinzione delle ragioni creditorie della resistente: cfr. 2° foglio dell'all. 13 cit.).

Nel complesso, dunque, ritiene questo Collegio che l'esercizio del diritto di recesso, pur formalmente ossequioso del dettato negoziale, non superi tuttavia l'esame della sua correttezza sostanziale, traducendosi in una repentina e arbitraria cessazione del rapporto suscettibile di integrare un abuso del relativo diritto. Cessazione repentina in quanto sopravvenuta a meno di un mese da un significativo versamento operato dalla ricorrente che aveva dimezzato l'esposizione debitoria; cessazione arbitraria in quanto riferita a irregolarità formali non essenziali, superate nel tempo e comunque non tempestivamente contestate dalla banca ovvero a presunte diminuzioni della capacità solutoria della resistente, non altrimenti desumibili da elementi in fatto che non fossero una condanna subita dall'ente otto anni prima della cessazione e da procedure monitorie ed esecutive, parimenti datate e gravanti sull'amministratore unico della società a sua volta garante della stessa in quanto datore di pegno su quote di fondi comuni rivelatisi poi perfettamente capienti.

Alla declaratoria di abuso del diritto consegue non certo l'obbligo della resistente di ripristinare il credito (obbligo che questo Arbitro non ha titolo per rimporre) bensì l'obbligo di ristorare il pregiudizio causato alla ricorrente. Siffatto pregiudizio, che può dirsi immanente al fatto stesso della revoca di un affidamento, in assenza di specifiche prove, ben può liquidarsi in via equitativa nella misura di 2.000,00 euro che il Collegio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, reputa equa e ragionevole.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca alla ricorrente la somma di 2.000,00 equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO